

**Ricorso proposto il 4 agosto 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e a./
Commissione**

(Causa T-437/15)

(2015/C 328/22)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe (Copertino, Italia), Azienda Agricola Cairo & Doucher di Cairo Uzi & C. Ss (Copertino, Italia), Ss Agricola Cairo Vito & Strafella Maria Rosa (Copertino, Italia), Vivai Del Salento Di Castrignano' Carmelo Antonio (Sanarica, Italia), Società Agricola Castrignano' Vivai Srl (Muro Leccese, Italia), Piante In Di Cipressa Carmine (Copertino, Italia), D'Elia Simone (Leverano, Italia), De Laurenzis Giuseppe (Copertino, Italia), Verde Giuranna Di Giuranna Alessio Mauro (Parabita, Italia), Maiorano Maurizio (Copertino, Italia), Vivai Mazzotta Di Mazzotta Carmine (Copertino, Italia), Società Agricola Mello Vivai di Mello Antonio Snc (Veglie, Italia), Mello Alessandro (Leverano, Italia), Mello Lucio (Carmiano, Italia), Romano Alessio Luigi (Giurdignano, Italia), Sansone Antonio (Copertino, Italia), Vivai Tarantino Ss (Cavallino, Italia), Verdesca Paolo (Copertino, Italia), Verdesca Giuseppe (Copertino, Italia), Hobby Flora di Miggiano Luigi (Poggiardo, Italia), Mauro Stefano (Muro Leccese, Italia), Miggiano Emanuele (Montesano Salentino, Italia), Miggiano Garden Center Sas di Miggiano Gianluigi & C. (San Cassiano, Italia), Miggiano Claudio (Maglie, Italia), Vivai Piante Rizzo Carmelo (Lecce, Italia), Cairo Antonio (Nardo', Italia), Floricoltura Marti di Marti Sandro (Porto Cesareo, Italia), Azienda Agricola Mariani Fabrizio (Alliste, Italia), Giannotta Giuseppe (Leverano, Italia), Ligetta & Solida Srl (Alezio, Italia), Vivai Caputo Sas di Carbone R. & F. Ss (San Donaci, Italia), Perrone Cosimo (Leverano, Italia), Durante Giuseppina (Leverano, Italia), Società Agricola CO.VI.SER Srl (Arnesano, Italia), Miggiano Antonio (Sanarica, Italia), Castrignano' Antonio (Sanarica, Italia), Stincone Giorgio (Sanarica, Italia), Zecca Fabio (Leverano, Italia), Società Agricola Florsilva Srl (Copertino, Italia) (rappresentante: G. Manelli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, emessa in data 18 maggio 2015 e pubblicata sulla GUUE in data 21 maggio 2015.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. La violazione delle regole di forma sostanziale, la carenza assoluta di motivazione, l'irrazionalità manifesta e la violazione del principio di proporzionalità

Le ricorrenti fanno valere che:

- La Commissione europea, pur dando atto di una serie di studi effettuati in ambito europeo, non rende note le risultanze di tali studi e quindi non consente di valutare la congruità o meno delle misure applicate. Essa non spiega neppure le ragioni per cui ha ritenuto di recepire un elenco di oltre 180 piante specificate che, pur potendo essere astrattamente ospiti della Xylella fastidiosa, tali non sono state riscontrate nella Provincia di Lecce; né tantomeno esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di indicare all'interno dell'Allegato I un numero di specie superiore a 180 in cui sono ricomprese anche piante sensibili agli isolati «non europei», che chiaramente non vengono in rilievo nell'ambito del territorio interessato.

- La Commissione europea non esplicita le ragioni per cui ha ritenuto di dover applicare un divieto indiscriminato di movimentazione delle piante di cui all'Allegato I escludendo a monte la possibilità di utilizzare misure alternative che possano fronteggiare il rischio di diffusione.
 - La Commissione europea non esplicita quale norma dell'Unione europea giustificerebbe l'adozione della decisione di esecuzione; non esplicita le ragioni per cui ritiene di superare il principio di sussidiarietà, in una situazione in cui lo Stato membro non solo ha la competenza, ma ha anche esercitato la relativa funzione, e non esplicita le ragioni per cui il provvedimento dovrebbe ritenersi proporzionato rispetto al fine perseguito, mancando un raffronto ovvero una esplicita ponderazione degli interessi.
2. La violazione delle regole di forma sostanziale sotto altro profilo, la carenza assoluta di motivazione, l'irrazionalità manifesta e la violazione del principio di proporzionalità.
- Secondo le ricorrenti non è dato comprendere sulla base di quali presupposti scientifici le piante specificate non possano essere oggetto di movimentazione una volta che siano state riconosciute, attraverso apposite analisi con valenza scientifica, non attaccate dal patogeno. Né tantomeno è dato comprendere per quale ragione una pianta che abbia espletato una parte del proprio ciclo di crescita al di fuori dei sistemi screen house non possa essere introdotta in altri sistemi per completare il proprio ciclo di vita in maniera corretta per essere poi destinata al commercio.
3. La violazione dell'art. 5, co. 3 e 4, del trattato e delle regole di diritto relative all'applicazione dello stesso, la violazione del principio di sussidiarietà e la violazione del principio di proporzionalità.

Secondo le parti ricorrenti:

- La decisione comunitaria è illegittima con specifico riferimento alla previsione di cui all'art. 6, rubricato «Misure di eradicazione». La previsione è aberrante e spropositata poiché se ne impone l'applicazione a piante sane o anche solo a piante sospettate di infezione entro un raggio di 100 metri dal sito della pianta infetta. Tale prescrizione non risponde a nessuna logica a base scientifica e soprattutto è sproporzionata rispetto al fine che si intende perseguire.
- La decisione comunitaria è illegittima anche con riferimento alla previsione di cui all'art. 9, rubricato «Spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione» poiché impone un divieto indiscriminato ed ingiustificato di movimentazione indipendentemente dallo stato di salute della pianta. Il che appare tanto più grave se solo si pone mente al fatto che il divieto in questione è imposto tanto al di fuori della zona delimitata, tanto all'interno della stessa.
- La decisione impugnata viola i principi di proporzionalità e di sussidiarietà.
- La decisione comunitaria è illegittima con specifico riferimento al comma 2, lett. d), f) ed h) dell' art. 9, ove, ai fini della deroga della disposizione di cui al comma 1, si impone una fascia di rispetto di metri 200 intorno al sito di coltivazione e si prevedono una serie di adempimenti nella medesima fascia. Tale deroga è evidentemente inattuabile poiché la fascia di rispetto intorno al sito di coltura potrebbe sfuggire al potere di controllo delle aziende vivaistiche, in tutte le ipotesi in cui detta fascia ricade nella proprietà di soggetti terzi.